

NORME E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente articolato disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente articolato sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengono e sviluppano il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente articolato si intende, per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa.

Art. 2

Soggetti competenti alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio di norma è formalizzata con provvedimento del Sindaco o per esso del vice sindaco:
 - a) Per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (esempio grandi eventi);
 - b) Per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (esempio una iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.
3. In relazione alla peculiarità dell'evento ed a richiesta specifica degli interessati, il patrocinio può essere concesso dal Presidente del Consiglio e dagli Assessori competenti "ratione materiae" in questi casi l'autorizzazione al patrocinio dovrà riportare l'indicazione del soggetto che lo rilascia.

Art. 3

Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione comunale:
 - a) **Associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti nel territorio;**
 - b) **Altri organismi non profit;**
 - c) **Aziende pubbliche di servizi alla persona;**
 - d) **Soggetti pubblici, ed eccezionalmente privati, che realizzano attività di interesse per la comunità locale;**
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4

Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) **Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;**





- b) Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base dei parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alla potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad esempio rassegne) o per attività programmate.
 3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5

Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a) Per iniziative di carattere politico;
 - b) Per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) Per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
4. Il suddetto patrocinio non esime l'interessato dal richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 7

Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione comunale presentano una istanza con almeno **10 giorni** di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) Natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) Altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) Impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - d) Principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione della iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 15 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.





Art 8

Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente articolato entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa e sostituisce qualunque altro precedente atto.



